

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni degli stessi accessori per tubi, di ferro o di acciaio, trasbordati attraverso Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 584/96 ⁽³⁾ sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio (in appresso «accessori per tubi»), originari della Repubblica popolare cinese (in appresso «RPC»). Nella domanda si afferma che le suddette misure antidumping verrebbero eluse mediante importazioni degli stessi accessori per tubi trasbordati, senza aver subito trasformazioni sostanziali, attraverso Taiwan. Inoltre, si chiede di stabilire la registrazione di tali importazioni da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base e, se necessario, di proporre al Consiglio l'estensione delle citate misure antidumping a dette importazioni.

B. RICHIEDENTE

- (2) La richiesta è stata presentata l'11 giugno 1999 dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa, per conto dei produttori che rappresentano il 90 % circa della produzione comunitaria degli accessori per tubi.

C. PRODOTTO

- (3) I prodotti oggetto della denuncia di elusione sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso

l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90. Questi codici sono indicati unicamente a titolo informativo.

D. ELEMENTI DI PROVA

- (4) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, in merito al fatto che le misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della RPC vengono eluse mediante importazioni degli stessi accessori per tubi trasbordati attraverso Taiwan.
- (5) Gli elementi di prova forniti sono i seguenti:
- a) La domanda mostra che dopo l'imposizione delle misure provvisorie nel 1995 e delle misure definitive nel 1996 la configurazione degli scambi tra RPC, Taiwan e la Comunità ha subito una modificazione evidente. Il volume delle importazioni originarie della RPC, registrate sotto i codici NC in cui sono classificati gli accessori per tubi, è passato da 3 941 t nel 1995 a 503 t nel 1996 e 283 t nel 1998, con una diminuzione totale del 93 % ovvero di 3 658 t. In concomitanza, le importazioni dello stesso prodotto da Taiwan sono passate da 1 442 t nel 1995 a 6 920 t nel 1996 e 5 321 t nel 1998, con un aumento totale del 269 %, ovvero di 3 879 t nell'intero periodo. La diminuzione complessiva delle importazioni cinesi (3 658 t) corrisponde quasi esattamente all'aumento complessivo delle importazioni da Taiwan (3 879 t).

Tale modificazione della configurazione degli scambi deriverebbe dal trasbordo degli accessori per tubi cinesi attraverso Taiwan, dove non subirebbero nessuna lavorazione oppure lavorazioni irrilevanti per le quali non vi sarebbe una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'esistenza del dazio antidumping del 58,6 % sugli accessori per tubi originari della RPC.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.